



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE AL
MERCATO DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI RIGUARDANTI
EEMS ITALIA S.P.A. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 2020

DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti negli articoli della presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo utilizzati nella medesima hanno il significato qui di seguito indicato, essendo peraltro precisato che lo stesso significato vale sia al singolare sia al plurale:

“**Amministratore Delegato**”: indica l’Amministratore Delegato della Società, di volta in volta in carica.

“**Borsa Italiana**”: indica Borsa Italiana S.p.A..

“**Consiglio di Amministrazione**”: indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

“**Controllate**”: indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 93 del TUF.

“**Consob**”: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Destinatari della Procedura**”: indica i soggetti di cui al paragrafo 2.2 della presente Procedura.

“**Dirigente Preposto**”: indica il “*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*” di cui all’art. 154-*bis* del TUF nominato dalla Società.

“**ESMA**”: indica la *European Securities and Markets Authority* cioè l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

“**Gruppo**”: indica la Società e le sue Controllate.

“**Informazione Privilegiata**”: indica ogni informazione rilevante ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014¹, vale a dire ogni informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante direttamente o indirettamente la Società o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari

¹ Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, «1. Ai fini del presente regolamento **per informazione privilegiata si intende:**

a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui prezzi di strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati e qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s’intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un **carattere preciso** se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, **nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.**

3. Una **tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.**

4. Ai fini del paragrafo 1, **per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari**, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento ...».

derivati collegati². Per un'elencazione esemplificativa e non esaustiva di eventi o complessi di circostanze che potrebbero dare origine ad una Informazione Privilegiata, si rinvia all'Allegato A alla presente Procedura.

“Informazione Regolamentata”: indica ogni informazione che, ai sensi dell'art. 113-ter del TUF deve essere pubblicata dall'Emittente in applicazione della normativa europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente, ivi comprese le Informazioni Privilegiate.

“MTA”: indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“Meccanismo di stoccaggio”: indica il meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati nel sito internet della Società.

“Organo di Controllo”: indica l'organo di controllo della Società (collegio sindacale, comitato per il controllo sulla gestione, o consiglio di sorveglianza), di volta in volta in carica³.

“Presidente”: indica il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

“Primi Riporti Organizzativi”: indica i dirigenti individuati quali primi riporti organizzativi dell'Amministratore Delegato.

“Procedura”: indica la presente *“Procedura per la gestione interna e la comunicazione al mercato di documenti e informazioni riguardanti EEMS Italia S.p.A., con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate”* adottata dalla Società.

“Procedura Registro Insider” indica la vigente *“Procedura per l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate riguardanti EEMS Italia S.p.A.”* adottata dalla Società.

“Registro Insider” o **“Registro”** : indica il *“Registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di EEMS Italia S.p.A.”* istituito, gestito e aggiornato dalla Società nel rispetto di quanto previsto dalla vigente Procedura Registro *Insider*.

“Regolamento (UE) n. 596/2014”: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.04.2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

“Regolamento Delegato (UE) 2016/522”: indica il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17.12.2015 che integra il Regolamento (UE) 596/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi.

² Ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014, per *strumenti finanziari collegati* si intendono «*gli strumenti finanziari di seguito indicati, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:*

i) *contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;*

ii) *strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;*

iii) *qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;*

iv) *strumenti emessi o garantiti dall'Emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;*

v) *qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni».*

³ A far data dal 15 giugno 2020 EEMS Italia S.p.A. ha adottato il modello monistico ai sensi dell'art. 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice civile.

“Regolamento Delegato (UE) 2016/960”: indica il Regolamento Delegato (UE) 2016/960 della Commissione del 17.05.2016 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato.

“Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959”: indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17.05.2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del Regolamento (UE) n. 596/2014.

“Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055”: indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 29.06.2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014.

“Regolamento Emittenti” o **“RE”**: indica il Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 come *pro tempore* vigente.

“Relazioni Finanziarie”: indica le relazioni finanziarie di cui all'art. 154-*ter* del TUF che l'Emittente è tenuto a pubblicare in conformità alle relative disposizioni regolamentari dettate dal Regolamento Emittenti.

“Responsabile del Registro Insider”: indica il Responsabile della tenuta del Registro *Insider* di cui al paragrafo 4.1 della Procedura Registro *Insider*.

“Ritardo”: indica il ritardo della comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate di cui al paragrafo 5 della presente Procedura.

“Società” o **“EEMS Italia S.p.A.”** o **“Emittente”**: indica EEMS Italia S.p.A. con sede legale in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze n. 5, le cui azioni ordinarie sono quotate sul MTA.

“SDIR”: indica il *“servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata”* autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati nel sito internet della Società.

“Sondaggio di Mercato”: indica la comunicazione di informazioni, ivi incluse le Informazioni Privilegiate, da parte della Società ovvero di terzi che agiscono in nome e per conto della medesima, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori.

“TUF”: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il *“Testo Unico della Finanza”* come *pro tempore* vigente.

1. PREMESSA

In esecuzione delle disposizioni dettate in materia di Informazioni Privilegiate e dei relativi obblighi di comunicazione al pubblico dal Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione – tra cui i Regolamenti Delegati (UE) 2016/522 e 2016/960 e i Regolamenti di esecuzione (UE) 2016/959 e 2016/1055 – nonché della normativa nazionale, anche regolamentare, dettata in materia di Informazioni Regolamentate dal TUF e dal Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, a seguito della modifica del modello di amministrazione e controllo deliberata dall'assemblea degli azionisti in data 15 giugno 2020, ha approvato, nella seduta del 21 settembre 2020, la presente Procedura delegando l'Amministratore Delegato ad apportare alla stessa ogni modifica che si rendesse necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

La presente Procedura:

- deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA;
- viene trasmessa dagli organi delegati della Società, ai dirigenti e agli organi di amministrazione di tutte le Controllate per garantire omogeneità di condotta e puntuale osservanza, a livello di Gruppo, delle disposizioni europee e nazionali, anche regolamentari, vigenti in materia.

2. FINALITÀ E DESTINATARI DELLA PROCEDURA

2.1 La presente Procedura definisce i principi e le regole relativi alla gestione interna e alla comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società (e, pertanto, anche quelle relative alle sue Controllate), ivi incluse le Informazioni Regolamentate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate; ciò al fine di:

- (i) assicurare l'osservanza delle disposizioni normative europee e nazionali, anche regolamentari vigenti in materia;
- (ii) garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Regolamentate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate e di tutte quelle informazioni suscettibili di divenire tali;
- (iii) evitare che la comunicazione di documenti e di informazioni riguardanti la Società, possa avvenire in forma selettiva (ossia possa essere rilasciata in via anticipata a determinati soggetti quali, ad esempio, azionisti, giornalisti o analisti), ovvero venga rilasciata intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.

2.2 Sono tenuti all'osservanza della presente Procedura:

- (i) i membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e i soggetti che svolgono funzione di direzione nella Società;
- (ii) i dipendenti della Società; e
- (iii) i membri degli organi amministrativi e degli organi di controllo, nonché i soggetti che svolgono funzione di direzione e i dipendenti delle Controllate; e
- (iv) tutti gli ulteriori soggetti che, nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione hanno accesso, su base regolare od occasione, alle Informazioni Privilegiate.

3. LE INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL MERCATO. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

In osservanza a quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/20014, la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente.

3.1 Valutazione del carattere “privilegiato” delle informazioni

3.1.1 La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere alla loro comunicazione al pubblico, è effettuata dall'Amministratore Delegato della Società (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente), avvalendosi dell'ausilio dei Primi Riporti Organizzativi nel cui ambito di operatività si sono originate le Informazioni Privilegiate soggette agli obblighi di *disclosure*, nonché, se del caso, dell'ausilio dell'*Investor Relator* e del Dirigente Preposto.

3.1.2 I Primi Riporti Organizzativi sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente) tutte le informazioni che a loro avviso presentano le caratteristiche di Informazioni Privilegiate o che siano suscettibili di divenire tali, di cui vengano a conoscenza in ragione della loro attività lavorativa o che si originino nel loro ambito organizzativo, ovvero di cui sono venuti a conoscenza ai sensi del successivo paragrafo 3.1.3. I Primi Riporti Organizzativi sono poi tenuti a comunicare tempestivamente all'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente) ogni modifica delle Informazioni Privilegiate che dovesse intervenire dopo la loro pubblicazione.

3.1.3 I dirigenti e, più in generale, tutti i dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio referente immediatamente superiore a livello gerarchico tutti i fatti e le notizie che siano ritenuti potenzialmente rilevanti ai fini dell'identificazione di una informazione quale Informazione Privilegiata. Ricevuta l'informazione su tali fatti e notizie, detti referenti sono tenuti a comunicarla tempestivamente ai Primi Riporti Organizzativi nel cui ambito di operatività tali fatti e notizie si sono generati, affinché questi ultimi possano adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al precedente paragrafo 3.1.2.

Allo stesso modo, i dirigenti e, più in generale, tutti i dipendenti delle Controllate sono tenuti a segnalare al proprio referente immediatamente superiore a livello gerarchico tutti i fatti e le notizie che siano ritenuti dagli stessi potenzialmente rilevanti ai fini dell'identificazione di una informazione quale Informazione Privilegiata. Ricevuta l'informazione su tali fatti e notizie, detti referenti sono tenuti a comunicarla tempestivamente all'Amministratore Delegato della Controllata interessata, il quale provvederà a darne immediata comunicazione ai Primi Riporti Organizzativi nel cui ambito di operatività tali fatti e notizie si sono generati affinché questi ultimi possano adempiere agli obblighi di cui al precedente paragrafo 3.1.2..

3.1.4 Fermo restando che la valutazione circa la rilevanza del singolo evento o complesso di circostanze deve essere svolta caso per caso, nell'**Allegato A** alla presente Procedura sono riportati, in via esemplificativa e non esaustiva, alcuni eventi o complessi di circostanze che potrebbero configurarsi come Informazioni Privilegiate.

3.1.5 Individuato il carattere privilegiato dell'informazione, l'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente), avvalendosi dell'ausilio dei Primi Riporti Organizzativi nel cui ambito di operatività si sono originate le Informazioni Privilegiate soggette agli obblighi di *disclosure*, procede tempestivamente a dare notizia dell'individuazione della nuova Informazione Privilegiata e dei nominativi

dei soggetti che ne sono a conoscenza e che ne verranno successivamente a conoscenza prima che l'Informazione Privilegiata sarà resa nota al pubblico, al Responsabile del Registro *Insider*, affinché quest'ultimo provveda all'immediata implementazione del Registro *Insider* nel rispetto di quanto stabilito dalla Procedura Registro *Insider*.

3.2 Obblighi di riservatezza dei Destinatari della Procedura

3.2.1 Salvo quanto specificamente previsto nella presente Procedura, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate che non siano state inserite in comunicati stampa o documenti già diffusi al pubblico.

3.2.2 Tutti i Destinatari della Procedura sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni aziendali, e in particolare le Informazioni Privilegiate, acquisite nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la presente Procedura dettata per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

Gli obblighi di riservatezza sono vincolanti e devono essere rispettati a livello di Gruppo: gli organi competenti di tutte le Controllate assicurano pertanto il loro rispetto da parte di tutti i dipendenti e collaboratori di tutte le Controllate.

3.2.3 Fermi restando gli obblighi di comunicazione al pubblico, le Informazioni Privilegiate possono essere comunicate, in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa, professionale o della funzione svolta, a soggetti terzi, a condizione che questi ultimi siano vincolati a obblighi di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tali obblighi siano di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Fuori da tali casi, la comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate (al di fuori quindi del normale esercizio di un'occupazione, della professione o di una funzione) rappresenta una comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

3.3 "Rumours"

3.3.1 La Società, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla presente Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della Società (e, ove rilevante, di Controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. *rumours*) può valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza e simmetria informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore, fermo restando l'obbligo di immediata comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate ai sensi del successivo paragrafo 5.2.4. La valutazione al riguardo viene svolta dall'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente) avvalendosi dell'ausilio dei Primi Riporti Organizzativi nel cui ambito di operatività si sono originati i *rumours*, nonché, se del caso, dell'ausilio dell'*Investor Relator* e del Dirigente Preposto; in particolare l'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente) provvede ad una disamina della situazione per verificare la necessità o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico integrandone e correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.

In caso di esito positivo di tale verifica, il relativo comunicato stampa, previa approvazione dell'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente) viene emesso e

diffuso secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4.

3.3.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società non deve coniugare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle proprie attività.

4. MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE.

4.1. Gestione delle Informazioni Regolamentate

La gestione dell'informativa al pubblico di Informazioni Regolamentate è curata dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente), sentite le funzioni aziendali competenti, al quale spetterà altresì la valutazione sulla "rilevanza" dei fatti oggetto di "disclosure".

4.2 Contenuto del comunicato stampa

4.2.1. I comunicati stampa vengono redatti in bozza dall'*Investor Relator*. I comunicati a carattere finanziario vengono redatti dal Dirigente Preposto.

4.2.2 Ciascun comunicato stampa deve contenere:

- tutti gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati;
- i collegamenti e i raffronti con il contenuto con i dati finanziari storici rilevanti già resi noti al pubblico.

I comunicati stampa "*price sensitive*" si compongono di:

- titolo, che contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto. Nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, il titolo fa menzione di ciascun evento;
- sommario, che riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, esposti in forma di tabella o di elenco, così da fornirne una sintesi non fuorviante, e può essere omissivo nel caso in cui il titolo del comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto;
- testo, che riporta in forma articolata il contenuto della notizia secondo un indice liberamente scelto dalla società, purché tale da assicurare coerenza logica all'esposizione. Qualora necessario al fine di assicurare una maggiore chiarezza di contenuto, il testo è organizzato in sezioni, accompagnate da un titolo;
- contatti societari, che contengono i nominativi delle persone e/o strutture da contattare per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché l'indirizzo *internet* della Società.

4.2.3 La redazione dei comunicati stampa "*price sensitive*" relativi agli eventi societari più rilevanti e ricorrenti, individuati nelle *Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.* (comprendenti, tra l'altro, l'approvazione dei dati contabili di periodo, giudizi con rilievi o negativi, ovvero dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabile periodici eventualmente rilasciati della società di revisione, nomina e dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e controllo o di altri responsabili chiave, operazioni di acquisizione/cessione, aumenti di capitale, emissione di obbligazioni, operazioni su azioni proprie) deve tener conto delle modalità di rappresentazione e del contenuto minimo dell'informazione da fornire al mercato indicato da Borsa Italiana

nelle istruzioni medesime.

4.3 Approvazione e diffusione dei comunicati stampa.

La bozza del comunicato stampa redatta dall'*Investor Relator* viene trasmessa per l'approvazione all'Amministratore Delegato e/o degli altri competenti organi della Società. In particolare:

a) i comunicati stampa inerenti la cosiddetta informazione finanziaria periodica (Relazioni Finanziarie, resoconti intermedi di gestione, ecc.) e quelli relativi ad operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale, ecc.) devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Dirigente Preposto ai fini del rilascio da parte di quest'ultimo dell'attestazione richiesta ai sensi della normativa vigente e, comunque, ogni volta in cui contengano informazioni di natura contabile e finanziaria; tali comunicati non possono comunque essere diffusi senza la previa approvazione del dell'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente).

b) negli altri casi, l'approvazione al testo del comunicato è data dall'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente).

4.4 Modalità di diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate.

4.4.1 Le Informazioni Regolamentate, ivi incluse le Informazioni Privilegiate, devono essere comunicate al pubblico mediante la loro trasmissione, a cura dell'*Investor Relator*, allo SDIR, nel rispetto delle modalità tecniche indicate dal gestore del sistema e nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile.

4.4.2 Contestualmente alla loro diffusione al pubblico le Informazioni Regolamentate devono essere trasmesse, a cura dell'*Investor Relator*, al Meccanismo di Stoccaggio per la loro archiviazione, secondo le modalità indicate dal gestore del Meccanismo di Stoccaggio e nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile. Le informazioni trasmesse mediante collegamento con il Meccanismo di Stoccaggio si intendono trasmesse anche alla Consob. Gli obblighi previsti dal presente paragrafo si considerano adempiuti nel caso di utilizzo, per la diffusione al pubblico delle Informazioni Regolamentate, di uno SDIR che svolga per conto della Società il servizio di trasmissione delle Informazioni Regolamentate al Meccanismo di Stoccaggio.

4.4.3 Se le Informazioni Regolamentate devono essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni, le stesse devono essere trasmesse alla Consob e a Borsa Italiana almeno quindici minuti prima della loro diffusione.

4.4.4 Le Informazioni Regolamentate devono inoltre essere pubblicate sul sito *internet* della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro pubblicazione con l'indicazione della data e dell'ora della loro diffusione e ivi dovranno restare disponibili per almeno i cinque anni successivi, o per il diverso periodo richiesto dalla normativa di volta in volta vigente (ad esempio, per le Relazioni Finanziarie sono richiesti dieci anni).

4.5 Incontri con operatori del mercato, interviste e dichiarazioni rese ai mass media.

La gestione dei rapporti con investitori istituzionali, analisti finanziari ed operatori del mercato spetta

primariamente all'Amministratore Delegato e al Presidente in via disgiunta tra loro, i quali possono affidarla all'*Investor Relator*.

Gli obblighi informativi previsti a carico della Società dal principio n. 5 della Guida per l'informazione al Mercato dovranno essere adempiuti da parte dell'*Investor Relator*. In particolare, nel caso di incontri con operatori finanziari che non siano incontri individuali, l'*Investor Relator* provvede a:

- (i) informare Consob e Borsa Italiana, preventivamente o, in casi particolari, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri, sulla data, ora e luogo dell'incontro specificando i principali argomenti che saranno trattati e trasmettendo la documentazione messa a disposizione dei partecipanti;
- (ii) nel caso di incontri collettivi con la comunità finanziaria, invitare all'incontro esponenti della stampa economica (se gli incontri sono indistintamente aperti a tutti gli operatori del mercato) ovvero, ove ciò non sia possibile, ad emettere un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati;
- (iii) comunicare tempestivamente al mercato, con le modalità previste dalla presente Procedura, le eventuali informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti che, involontariamente, siano comunicate nell'ambito di detti incontri;
- (iv) comunicare preventivamente al mercato le eventuali informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti che la Società intende rendere note nell'incontro con gli operatori del mercato.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti (iii) e (iv) si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli incontri individuali.

5. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.

5.1 Condizioni per il Ritardo

5.1.1. In osservanza a quanto disposto dall'art. 17, paragrafi 4 e 7 del Regolamento (UE) n. 596/20014 e dalle relative disposizioni di attuazione, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo**"):

- a) la comunicazione immediata dell'Informazione Privilegiata pregiudicherebbe probabilmente i **legittimi interessi** della Società⁴;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'**effetto di fuorviare il pubblico**⁵;

⁴ La sussistenza di un **legittimo interesse** al ritardo è presunta, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi di:

- (i) trattative pendenti che potrebbero essere pregiudicate dalla comunicazione al pubblico;
- (ii) decisioni prese o i contratti stipulati da un organo che necessitano dell'approvazione di un altro organo;
- (iii) sviluppo di prodotti o invenzioni la cui comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale;
- (iv) decisione della Società di vendere una partecipazione rilevante in altro emittente;
- (v) una operazione straordinaria, nel caso in cui una autorità ha subordinato l'autorizzazione a procedere, all'adempimento di determinate condizioni.

⁵ Il ritardo è considerato **fuorviante per il pubblico**, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui l'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo:

- (i) è significativamente differente da un precedente annuncio pubblico della Società su una questione alla quale l'Informazione Privilegiata si riferisce;

c) la Società è in grado di garantire la **riservatezza di tali informazioni**.

5.1.2. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare e purché sussistano e si mantengano tutte le Condizioni per il Ritardo, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo.

5.2 Procedura per l'attivazione del Ritardo (la "Procedura del Ritardo")

5.2.1 La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, dall'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente ovvero, se del caso o qualora si tratti di materia riservata alla sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione). A tal fine l'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente ovvero, se del caso o qualora si tratti di materia riservata alla sua competenza, il Consiglio di Amministrazione) verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, avvalendosi, se necessario, del supporto dell'*Investor Relator*, nonché dei responsabili delle altre funzioni eventualmente coinvolte.

La decisione di attivare il Ritardo è assunta dall'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente ovvero, se del caso o qualora si tratti di materia riservata alla sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione) che, conseguentemente:

(i) provvede affinché venga depositata presso la segreteria della direzione amministrativa dell'Emittente la documentazione sulla base della quale è stata effettuata la valutazione ed assunta la decisione di attivare il Ritardo; tale documentazione deve attestare le motivazioni del Ritardo e contenere tutti gli elementi prescritti dal Regolamento di esecuzione UE n. 1055/2016 per la prova e la notifica del Ritardo alla Consob, come meglio specificato ai successivi paragrafi 5.2.2. e 5.2.5;

(ii) informa immediatamente l'*Investor Relator* dell'attivazione della Procedura del Ritardo affinché quest'ultimo provveda, sulla base delle informazioni contenute nella documentazione di cui al precedente punto (i), ad effettuare la registrazione del Ritardo nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 5.2.2..

5.2.2 Nel caso di Ritardo, in osservanza a quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento di esecuzione UE n. 1055/2016, la Società utilizza uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- a) data e ora: *i)* della prima esistenza dell'informazione privilegiata presso la Società; *ii)* dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; *iii)* della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: *i)* dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; *ii)* del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; *iii)* dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; *iv)* della

(ii) ha ad oggetto il mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari della Società o del Gruppo qualora tali obiettivi siano stati previamente pubblicamente annunciati;

(iii) è in contrasto con le aspettative di mercato, qualora tali aspettative siano basate su segnali preventivamente dati dalla Società.

comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul Ritardo e della spiegazione per iscritto;

- c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: *i*) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; *ii*) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

5.2.3 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di attivare il Ritardo sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentono:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

5.2.4 Nel caso in cui la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi che precedono e la riservatezza delle informazioni medesime non sia più garantita, la Società comunicherà quanto prima tali Informazioni Privilegiate al pubblico nel rispetto di modalità e termini di cui al precedente paragrafo 4 della presente Procedura. Ai fini del presente paragrafo, la riservatezza si considera venuta meno anche nelle situazioni in cui una voce (c.d. *rumour*) si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate (la cui comunicazione sia stata ritardata) a tale *rumour* sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza delle stesse non è più garantita.

5.2.5 Quando la Società ha ritardato la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate conformemente ai paragrafi che precedono, l'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente), in collaborazione con l'*Investor Relator* – immediatamente dopo che tali informazioni sono state comunicate al pubblico – dovrà notificare tale ritardo alla Consob specificando le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente paragrafo 5.1.1. e, in ogni caso, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente. L'obbligo di notificazione alla Consob è adempiuto inviando le informazioni di seguito riportate (nonché quelle richieste dalla normativa di volta in volta vigente) all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "*Divisione Mercati*" e indicando all'inizio dell'oggetto "*MAR Ritardo comunicazione*", o con le altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione, in conformità alla normativa di volta in volta vigente:

- a) identità della Società: ragione sociale completa;
- b) identità del notificante: nome, cognome, posizione nella Società;
- c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;

- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

5.2.6 Qualora le Informazioni Privilegiate siano relative a Controllate, la valutazione e la decisione di cui al precedente paragrafo 5.2.1 competono all'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente), il quale potrà avvalersi dell'ausilio degli amministratori delegati della Controllata alla quale l'informazione si riferisce, nonché, se del caso, dell'*Investor Relator*.

6. SONDAGGI DI MERCATO

6.1 Con decisione assunta dall'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente ovvero, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione), la Società potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscono in nome e per conto della medesima, Sondaggi di Mercato nell'ambito dei quali potrà legittimamente comunicare in via confidenziale le Informazioni Privilegiate, purché siano rispettate tutte le condizioni previsti dall'art. 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione (tra cui, in particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/960 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959).

6.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento (UE n. 596/2014 e dalla relativa normativa di attuazione, prima di effettuare un sondaggio di mercato, l'Emittente dovrà esaminare se il Sondaggio di Mercato comporti la comunicazione di Informazioni Privilegiate. La Società registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Essa fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'Autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l'intera durata del Sondaggio di Mercato. La Società, quando comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente articolo.

6.3 La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un Sondaggio di Mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora la Società che comunica le informazioni rispetti le disposizioni del presente articolo.

6.4 In conformità con quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/960, ai fini del Sondaggio di Mercato le informazioni possono essere comunicate oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche. In caso di svolgimento dei Sondaggi di Mercato per telefono, ove la Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) abbia accesso a linee telefoniche registrate e la persona che riceve il sondaggio di mercato ha espresso il consenso alla registrazione della conversazione, vanno utilizzate linee telefoniche registrate.

6.5 Le persone che lavorano per la Società (o per il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) utilizzano per l'invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del sondaggio di mercato solo apparecchiature fornite dalla Società (o dal terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio).

6.6 La Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) stabilisce

l'insieme *standard* di informazioni, da comunicare a tutte le persone che ricevono il sondaggio, prima di effettuare il sondaggio stesso.

6.7 Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio), prima di effettuare la comunicazione:

- a) ottiene il consenso della persona che riceve il Sondaggio di Mercato a ricevere Informazioni Privilegiate;
- b) informa la persona che riceve il Sondaggio di Mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
- c) informa la persona che riceve il Sondaggio di Mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
- d) informa la persona che riceve il Sondaggio di Mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

6.8 Se la Società ritiene che il Sondaggio di Mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme *standard* di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:

- a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un Sondaggio di Mercato;
- b) quando il Sondaggio di Mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il Sondaggio di Mercato;
- c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che la Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il Sondaggio di Mercato e la relativa conferma;
- d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il Sondaggio di Mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'art. 11, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014 (secondo cui la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate);
- e) se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere Informazioni Privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui la persona che riceve il Sondaggio di Mercato sarà informata di qualsiasi modifica della stima;
- f) una dichiarazione che informa la persona che riceve il Sondaggio di Mercato degli obblighi di cui all'art. 11, paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d), del Regolamento (UE) n. 596/2014, sopra riportati;
- g) la richiesta rivolta alla persona che riceve il Sondaggio di Mercato di esprimere il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014, e la risposta alla richiesta;

- h) se è stato espresso il consenso chiesto ai sensi della precedente lettera g), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con l'indicazione delle informazioni che la Società considera Informazioni Privilegiate.

6.9 Se la Società ritiene che il Sondaggio di Mercato non comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme *standard* di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:

- a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un Sondaggio di Mercato;
- b) quando il Sondaggio di Mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;
- c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che la Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il Sondaggio di Mercato e la relativa conferma;
- d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il Sondaggio di Mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, non costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'art. 11, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014 (secondo cui la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di informazioni privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate);
- e) la richiesta rivolta alla persona che riceve il Sondaggio di Mercato di esprimere il consenso a procedere al Sondaggio di Mercato e la risposta alla richiesta;
- f) se è stato espresso il consenso di cui alla lettera e), le informazioni comunicate ai fini del Sondaggio di Mercato.

6.10 La Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) assicura che ad ogni persona che riceve il Sondaggio di Mercato sia comunicato lo stesso livello di informazioni in relazione allo stesso Sondaggio di Mercato. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un Sondaggio di Mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate in base alla valutazione della Società, quest'ultima (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) non appena possibile informa di conseguenza ciascuna persona che le ha ricevute, fornendo le seguenti informazioni:

- a) l'identità della Società (o del terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) che comunica le informazioni;
- b) l'indicazione dell'operazione oggetto del Sondaggio di Mercato;
- c) la data e l'ora del Sondaggio di Mercato;
- d) il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate;
- e) la data in cui le informazioni hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate.

6.11 Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società (o il terzo incaricato di

comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il Sondaggio di Mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) della menzionata norma e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione.

6.12 Per ogni Sondaggio di Mercato la Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) redige un elenco contenente le seguenti informazioni:

- a) il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del Sondaggio di Mercato;
- b) la data e l'ora di ogni comunicazione di informazioni che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del Sondaggio di Mercato;
- c) i recapiti delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato utilizzati ai fini del Sondaggio di Mercato.

6.13 La Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) redige l'elenco di tutti i potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere Sondaggi di Mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia ad alcuni tipi particolari. La Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) non comunica informazioni ai fini dei Sondaggi di Mercato a tali investitori potenziali.

6.14 La Società (e, ove del caso, il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) conserva gli elenchi, le comunicazioni e le registrazioni di cui al presente articolo in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/959 e dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/960, per un periodo di almeno cinque anni, e le trasmette all'Autorità competente su richiesta di quest'ultima.

7. SANZIONI.

7.1 Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante per i Destinatari della Procedura medesima.

7.2 In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura la Società potrà adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio, che verranno fissati di volta in volta, nei confronti dei trasgressori, in relazione alla gravità della violazione e del soggetto che l'ha posta in essere, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Società e con il parere dell'Organo di Controllo della Società medesima.

7.3 L'inosservanza degli obblighi di informativa al mercato previsti dalle disposizioni normative descritte nella presente Procedura, può comportare, tra l'altro:

- a) per la Società e per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione, l'applicazione delle *sanzioni amministrative pecuniarie* previste dal TUF, nel rispetto della normativa europea applicabile;
- b) per il trasgressore le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi

inclusa la responsabilità nei confronti della Società per i danni, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

In particolare, nei confronti dei dipendenti della Società si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dalla presente Procedura, mentre per i soggetti non dipendenti, la Società si riserva di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto; il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse.

7.4 Inoltre, l'abuso di Informazioni Privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato comportano:

- la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale e/o amministrativa ai sensi delle norme del TUF applicabili e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente.
- la responsabilità amministrativa della Società ai sensi delle norme del TUF e del D. Lgs. 231/01 applicabili e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente.

8. DISPOSIZIONI FINALI.

8.1 Gli organi delegati della Società assicurano l'omogeneità dei comportamenti e il coordinamento dei flussi informativi, non soltanto all'interno della Società, ma nell'ambito di tutto il Gruppo, attraverso apposite direttive impartite ai competenti organi delle Controllate. I competenti organi di tutte le società del Gruppo assicurano a loro volta che tutti i dipendenti e collaboratori della singola società rispettino le prescrizioni della presente Procedura. A tal fine, la presente Procedura [sarà tradotta in inglese e trasmessa agli organi delegati e ai responsabili delle Controllate estere.

8.2 La presente Procedura potrà essere aggiornata e integrata dall'Amministratore Delegato, nel caso si rendessero necessari o opportuni aggiornamenti o integrazioni in esito a variazioni del quadro normativo, anche regolamentare, applicabile o semplicemente per garantire la più efficiente attuazione della normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente; così come in considerazione degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

La presente Procedura approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2019, entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell'organo amministrativo.

Allegato A

ESEMPI DI POSSIBILI EVENTI E CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO GENERARE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Fermo restando che l'apprezzamento circa la rilevanza del singolo evento o complesso di circostanze non può che svolgersi caso per caso, si riporta di seguito, in via esemplificativa e non esaustiva, l'elenco di eventi e complessi di circostanze che potrebbero configurarsi come Informazioni Privilegiate.

- Dati contabili
 - Elaborazione/approvazione di dati contabili di periodo.
 - Modifiche rilevanti nel valore degli *asset*.
 - Rilascio da parte della società di revisione di un giudizio negativo ovvero della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche.
- Dividendi
 - Distribuzione di dividendi o variazioni inerenti la *policy* sui dividendi.
- Dati previsionali
 - Elaborazione/approvazione di dati previsionali o obiettivi quantitativi significativi concernenti l'andamento della gestione.
- Operazioni su capitale e obbligazioni
 - Aumenti di capitale e/o emissioni di obbligazioni (anche convertibili) finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie. Altre operazioni sul capitale o emissione di *warrant*.
 - Operazioni sulle azioni proprie o aventi ad oggetto altri strumenti finanziari quotati emessi dalla Società.
 - Decisioni assunte in merito a piani di compensi basati su azioni o su altri strumenti finanziari rivolti al *management* o ai dipendenti e/o collaboratori della Società, delle Controllate ovvero di società controllanti.
 - Modifiche dei diritti relativi a strumenti finanziari quotati.
- Operazioni strategiche
 - Operazioni di acquisizione o cessione di *assets* significativi, ivi incluse le operazioni realizzate attraverso il conferimento di beni. Vi rientrano le operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda.
 - Ingresso in, o ritiro da, un settore di business.
- Operazioni societarie straordinarie
 - Ristrutturazioni e riorganizzazioni con effetto significativo su stato patrimoniale, conto economico o situazione finanziaria.
 - Operazioni di fusione o scissione.
- Modifiche relative ad esponenti aziendali, partecipanti al capitale, società di revisione
 - Nomina o dimissioni di componenti di organi di amministrazione o controllo o cambiamenti tra i dirigenti con responsabilità strategiche.
 - Modifiche negli assetti di controllo o in eventuali patti.

- Rinuncia all'incarico da parte della società di revisione. Sostituzione della società di revisione.
- Accordi, operazioni o altri eventi rilevanti
 - Conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti. Operazioni rilevanti, in particolare se atipiche o inusuali, poste in essere con parti correlate.
 - Danneggiamento o deterioramento di asset rilevanti.
 - Insolvenza di debitori o fornitori rilevanti con cui si è stipulato un contratto di valore particolarmente significativo.
 - Verificarsi di eventi che comportino a carico della Società e del Gruppo responsabilità da prodotto ovvero responsabilità per danni ambientali;
 - Instaurazione ovvero definizione di controversie legali particolarmente significative.
 - Verificarsi di cause di scioglimento e messa in liquidazione.
 - Presentazione di istanze, richieste di ammissione o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali.